



STAN

SOCIETÀ TICINESE PER L'ARTE E LA NATURA

Locarno, 20 marzo 2014

RACCOMANDATA

Al lodevole
Consiglio di Stato
6500 BELLINZONA
(per il tramite del Municipio di Airolo)

RICORSO

che presenta la Società Ticinese per l'Arte e la Natura (STAN), in Locarno, anche a nome e per conto dello Schweizer Heimatschutz, in Zurigo, di cui è Sezione cantonale nonché per delega anche a nome e per conto della Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL)-Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) - Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP), in Berna,

avverso

alla variante di Piano Regolatore del Comune di Airolo denominata Piano Particolareggiato del San Gottardo (PPSG), adottata dal Consiglio comunale il 16 dicembre 2013, e messa in pubblicazione dal 4 febbraio 2014 al 5 marzo 2014.

IN ORDINE

la legittimazione della STAN a stare in lite non è stata contestata dal Tribunale cantonale Amministrativo nella precedente analoga fase di pianificazione, tant'è che l'argomento addotto della mancanza di un adeguato esame d'impatto sull'ambiente è stato ritenuto tanto valido da costringere il Comune a riprendere la pianificazione della variante e a pubblicarla munita di tale studio. Per di più la STAN agisce per conto dell' Heimatschutz, che peraltro è anche membro della Fondazione Pro San Gottardo la quale persegue obiettivi ideali d'importanza nazionale ed è pure proprietaria di diversi fondi sul Passo del San Gottardo ed ha la propria sede in Airolo.

Non v'è dubbio, d'altronde, che nel caso della costruzione di un parco eolico ci si trovi in presenza dell'assolvimento di un "compito della Confederazione", come ben si può leggere in DTD I-2013, Lorenzo Anastasi / Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, pag. 331 ss.

La STAN si ritiene non solo legittimata, bensì anche moralmente obbligata a manifestare la sua opposizione già nella fase di pianificazione per evitare ai promotori - in buona parte anche enti pubblici e parapubblici -, onerose spese di progettazione, nella denegata ipotesi che la qui contestata variante di PR venisse approvata in ultima istanza.

Il ricorso è tempestivo poiché il termine per inoltrare ricorso, tenor Art 30 Lst, scade il 20 marzo 2014.

NEI FATTI**La teoria della Gestalt**

La variante di PR qui parzialmente impugnata è stata voluta per permettere la costruzione di un grande campo di aerogeneratori, detto Parco eolico, composto da quattro torri disposte ad arco lungo il versante occidentale della valle che dal Passo scende verso Uri e di una quinta disposta sul lato di fronte, ossia su uno spuntone topografico del lato orientale della valle.

Il progetto sommario sul quale poggia la variante di PR prevede, inoltre, vistose opere stradali per l'accesso ad ogni torre, ampie piazze di montaggio e opere per la gestione della produzione elettrica e infine interventi di compensazione per il riordino di talune preesistenze sul Passo, oggi giudicate poco decorose.

Ciò che preoccupa la STAN è, come si vedrà nel seguito, l'impatto diretto e indiretto del Parco eolico, segnatamente in relazione ai valori storico-culturali e simbolici del sito del Passo del San Gottardo e più precisamente sul paesaggio tutelato dall'ISOS e sui beni culturali immobili presenti.

Sezione Ticino di Heimatschutz

Via Borghese 42
Casella postale 1146
6601 Locarno
c.c.p. 69-862-3

telefono 091 751 16 25
telefax 091 751 68 79
segretariato@stan-ticino.ch
www.stan-ticino.ch



STAN

SOCIETÀ TICINESE PER L'ARTE E LA NATURA

Per quel che concerne l'impatto diretto va subito ricordato che le torri che reggono le pale eoliche si ergerebbero, a seconda dei documenti prodotti, tra 85 m (cfr parere della CFNP) e 98 m (cfr. Concetto di paesaggio e Rapporto di pianificazione), altezze alle quali si aggiunge quella delle pale, ossia 46 m, essendo le stesse di un diametro di 92 m. In totale si tratta dunque d'impianti alti tra i 127 e i 140 m, a seconda delle versioni. Rileviamo che una differenza di ben 13 m (un edificio di 4 piani!) nell'indicazione dell'altezza delle torri non è una questione di poco conto, ma di sostanza. Chi ha una certa pratica nella valutazione delle dimensioni si avvede subito che si tratta di impianti con un'altezza equivalente a quella di un edificio di 42, rispettivamente di 46 piani: senza dubbio gli edifici di gran lunga più alti del Ticino. Le torri qui in questione sono alte il doppio dei tralicci delle linee ad alta tensione presenti, purtroppo, sul passo del San Gottardo.

Giustamente il rapporto specialistico sul paesaggio (cfr. Concetto di paesaggio, Arch. F. Kamber-Maggini) riconosce che si tratta di un impatto forte e per giustificare la realizzazione invita addirittura ad aumentarne la visibilità proponendo il colore bianco per le torri che seppur slanciate hanno comunque una sezione di 6-8 m al piede.

Per il Comune che ha fatto di questo rapporto la base tecnica per le sue deliberazioni pianificatorie in materia paesaggistica, il Parco eolico sarebbe addirittura un arricchimento per il paesaggio naturale e in parte antropizzato del San Gottardo, dominante a tal punto da riscattare il disordine costituito dalle vie di traffico dell'era moderna e le linee ad alta tensione. Ma se così fosse, mal si capisce perché, a quanto sembra, il Comune dovrebbe ricevere, al di là della partecipazione agli utili di un'azienda di cui è proprietario di minoranza (5%), anche una sostanziosa indennità pecuniaria fissa annuale.

(Cfr Allegato 1)

Da queste prime osservazioni viene spontaneo rilevare la manifesta contraddizione tra il parere dell'architetto paesaggista consulente del Comune maturato dopo attenta lettura e valutazione del contesto paesaggistico designato ad accogliere il Parco eolico e il preavviso della CFNP (cfr testo del 15 marzo 2013, pag. 2) che parla di "impatto minimo" di una delle cinque torri inclusa nel perimetro protetto ISOS!

Purtroppo, quest'autorevole Commissione si attiene rigidamente ai limiti del perimetro ISOS evitando prudentemente di tenere conto delle altre quattro torri poste al limite esterno del medesimo, sul fianco ovest della valle¹.

Orbene, come si legge in *C'era una volta il paradossso*, del filosofo e matematico Piergiorgio Odifreddi, l'occhio umano è così fatto che esso tende a completare le immagini tronche che gli si presentino per costruire l'immagine che più somiglia a quella registrata nella sua memoria. Se ne deduce che proprio a causa della disposizione scelta per i 5 aerogeneratori (un arco ed un punto), ogni spettatore riunirà idealmente le quattro torri a formare un campo: d'altronde il nome stesso dell'opera evoca una superficie (parco eolico) e non già singole torri. Per questa ragione il perimetro ISOS, già toccato in modo vistoso e non minimo (vien da chiedersi: quanto alta e grossa dev'essere un'opera per costituire un impatto importante agli occhi della CFNP?) viene pure toccato in modo assai importante dal campo virtuale costituito dalle 5 torri, riunite idealmente e dallo spettatore-turista.

Questa tesi è suffragata d'altronde anche da Rudolph Arnheim nell'autorevole trattato *Arte e percezione visiva*² che costituisce la base teorica di insegnamento negli istituti di arti visive. Riassumendo, si nota come secondo teorie (per es. la teoria della Gestalt ed il principio di semplificazione) consolidate empiricamente, singoli elementi nello spazio (cfr pagg. 62-64 "vedere la configurazione") vengono istintivamente visti e letti come un insieme, tanto più facilmente se uguali e disposti ordinatamente.

(Cfr. Allegati 2 e 3)

Che l'insieme delle torri costituenti il parco eolico descrivano un perimetro e concorrano, virtualmente, a racchiudere uno spazio e quindi a qualificarlo come un tutto, appare in modo evidente non solo nello schizzo contenuto nel rap-

¹ «Numerose infrastrutture caratterizzano oggi il passo del San Gottardo. Oltre all'Ospizio e alle vie storiche d'importanza nazionale, sono presenti svariate strade, linee d'alta tensione, la diga del Lucendro e diverse installazioni militari. Il parco eolico porterà con i suoi cinque aerogeneratori un nuovo elemento nel paesaggio. Gli aerogeneratori numero 1, 3, 5 e 6 sono situati a ovest della strada del passo e, visti dall'Ospizio, formano una catena. Tutti e quattro sono situati al di fuori dei perimetri ISOS e non toccano direttamente vie storiche IVS. L'aerogeneratore numero 4 si situa invece nel prolungamento dell'intorno orientato 1 (carta ISOS) a circa 600 m dall'Ospizio. Contrariamente agli altri quattro, l'aerogeneratore numero 4 marcherà maggiormente la vista e i dintorni diretti dell'Ospizio. La commissione ne valuta l'impatto sul sito ISOS quale leggero».

² R. Arnheim, *Arte e percezione visiva*, Ed. G. Feltrinelli, Milano 1962, 23esima edizione 2006

Sezione Ticino di Heimatschutz

Via Borghese 42
Casella postale 1146
6601 Locarno
c.c.p. 69-862-3

telefono 091 751 16 25
telefax 091 751 68 79
segretariato@stan-ticino.ch
www.stan-ticino.ch



STAN

SOCIETÀ TICINESE PER L'ARTE E LA NATURA

porto sul paesaggio ma anche nel fotomontaggio pubblicato ne "La Regione" dell'11 marzo 2014 a pag. 11 e che riportiamo qui sotto.



Giova ricordare che finora abbiamo parlato solo della fruizione della vista sul Parco eolico da un punto fisso ossia, ad esempio, dalla zona dei laghetti. Il discorso diventa più complesso e preoccupante se si tien conto dei diversi tipi di fruitori e del loro comportamento. In particolare se si considera il punto di vista dei frequentatori in movimento com'è il caso per la maggior parte dei passanti. La velocità, infatti, tende a schiacciare le prospettive, ragione per cui la catena delle torri del Parco eolico che a un visitatore statico può sembrare spaziata, ad un automobilista sembrerà molto più densa, creando a dipendenza della prospettiva quasi l'effetto spaziale di una parete.

La STAN, l'Heimatschutz e la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio ritengono che l'impatto sul paesaggio del Passo del San Gottardo e su quello della valle che scende verso nord sia eccessivo e vada evitato.

Sezione Ticino di Heimatschutz

Via Borghese 42
Casella postale 1146
6601 Locarno
c.c.p. 69-862-3

telefono 091 751 16 25
telefax 091 751 68 79
segretariato@stan-ticino.ch
www.stan-ticino.ch



STAN

SOCIETÀ TICINESE PER L'ARTE E LA NATURA

IN DIRITTO

Nelle Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione pubblicate insieme da ben 4 uffici federali³ il 15 novembre 2012, pag. 5, si legge:

«3.1 Presa in considerazione degli inventari federali nell'ambito dei compiti della Confederazione

Per l'adempimento di compiti della Confederazione da parte dei Cantoni (o della stessa Confederazione), la ponderazione tra gli interessi di protezione definiti dalla legge e gli interessi di utilizzazione assume la massima importanza per gli oggetti degli inventari federali. Anche se la realizzazione di un progetto (p. es. di un progetto di costruzione) è considerato un intervento minimo in quanto non comporta che un danno lieve per un obiettivo di protezione, il progetto è ammissibile solo se gli interessi dell'intervento sono a loro volta importanti e prevalgono sugli interessi di protezione secondo gli inventari federali.

L'articolo 6 capoverso 2 LPN rafforza ulteriormente il diritto a una protezione chiaramente accresciuta degli oggetti inventariati secondo il capoverso 1. In linea di principio, i progetti che «comportano un danno considerevole, ovvero che, tra l'altro, pregiudicano un obiettivo di protezione in modo esteso e irrevocabile, determinando una deroga alla conservazione integrale ai sensi dell'inventario, sono inammissibili nell'adempimento di compiti della Confederazione (...). Secondo la regolamentazione giuridica, una deroga è possibile solo se l'interesse dell'intervento è riconducibile a un interesse d'importanza nazionale equivalente o maggiore (...). In altre parole, se l'interesse addotto per giustificare una deroga alla conservazione integrale non è d'importanza nazionale, l'intervento è sempre inammissibile e non è più possibile una ponderazione degli interessi da parte dell'autorità cui spetta la decisione, dal momento che in questi casi il legislatore ha già deciso a favore della conservazione integrale (...).

La conservazione di un oggetto mira a garantirne sia la protezione integrale che la protezione contro eventuali future minacce. Devono essere conservati integralmente i valori che rendono unico un oggetto e che ne giustificano l'iscrizione nell'inventario federale. La valutazione della conservazione integrale di un oggetto deve avvenire sulla base della descrizione del livello di protezione. I danni eventuali devono essere valutati in rapporto ai diversi obiettivi di protezione illustrati nelle descrizioni pubblicate a parte delle zone inventariate».

Segue poi uno schema che rappresenta il necessario processo di "soppesamento degli interessi":

nel caso specifico, soprattutto, l'interesse a salvaguardare possibilmente intatto il paesaggio del Passo del San Gottardo, da una parte, e quelli di incrementare la produzione di energia rinnovabile e di raggiungere determinati obiettivi economici, dall'altra.

Dal rapporto della CFNP (due paginette compresi l'indirizzo e i saluti) non traspare per nulla il lavoro che la Commissione avrebbe svolto per assolvere con impegno questo difficile compito, il cui risultato è cruciale e decisivo per sapere come si sia giunti a far prevalere il secondo gruppo d'interessi, quelli economico-energetici, sui primi, eminentemente di natura scientifica, culturale e, in definitiva, etici.

A mente della STAN e delle associazioni liticonsorti, la trattazione di questa questione di principio avrebbe meritato, e merita tuttora, una disamina approfondita, corretta e trasparente. Non solo per questo caso concreto bensì anche per altri analoghi che non mancheranno di presentarsi in futuro.

È assodato che il Parco eolico è menzionato espressamente nella scheda di coordinamento V3 del Piano direttore cantonale, ove figura come "dato acquisito". È però altrettanto assodato che tutti gli oggetti ISOS, nonché gli insediamenti d'importanza regionale e locale designati nell'ambito dell'elaborazione dell'ISOS stesso, fanno parte dell'allegato della Scheda di coordinamento P10 del medesimo PD.

A mente delle ricorrenti, siccome il Piano direttore è il principale strumento per il coordinamento nell'ambito della gestione del territorio e considerati i notevoli conflitti ancora aperti, ci si deve legittimamente chiedere se l'attribuzione del grado di "dato acquisito" all'oggetto Parco eolico del San Gottardo sia tecni-

³ Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC; Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE; Ufficio federale dell'ambiente UFAM, Ufficio federale delle strade USTRA; Dipartimento federale dell'interno DFI; Ufficio federale della cultura UFC.



STAN

SOCIETÀ TICINESE PER L'ARTE E LA NATURA

camente, e quindi anche giuridicamente, corretta

Possiamo quindi passare all'esame del modo in cui la materia è trattata a livello di Piano regolatore. Per far questo prendiamo le mosse dalla dottrina del già citato scritto di Anastasi e Socchi⁴:

«6.4. I piani d'utilizzazione

I piani d'utilizzazione costituiscono lo strumento principe per l'attuazione dell'inventario ISOS; come visto (supra, 6.1), proprio su di essi il piano direttore pone l'accento per concretizzare, con effetto vincolante anche per i privati, le misure di protezione previste dall'ISOS.

In tal senso è centrale lo strumento del piano regolatore comunale (artt. 18 segg. Lst), mediante il quale possono essere adottate soluzioni molteplici e articolate a seconda della situazione e della necessità di protezione dello specifico insediamento».

Orbene il PR non dimostra nulla al riguardo della ripresa e della concretizzazione del perimetro di protezione ISOS. Se già il Rapporto di pianificazione dedica ampio spazio alla ponderazione degli interessi (cfr cap. 4.3.6 e ss Ponderazione degli interessi) è anche vero che dopo aver enfatizzato gli obiettivi in ambito ambientale e di politica energetica, sull'altro versante si citano solamente le misure di compensazione – invero molto puntuali e piccole se confrontate con le dimensioni del Parco eolico – e non i valori etici, storici, identitari e formali che il territorio del Passo del San Gottardo contiene ed esprime.

Per questa ragione dobbiamo ribadire e stigmatizzare la grave mancanza di una vera ponderazione degli interessi da parte della CFNP, unico attore *super partes* e teoricamente in grado di ragionare in termini ideali.

Essendo la STAN e le liticonsorti contrarie di principio alla costruzione di un Parco eolico nel paesaggio protetto ISOS del San Gottardo, possiamo per ora esimerci da una disquisizione sul principio dell'inserimento ordinato e armonioso delle costruzioni nel paesaggio.

CONCLUSIONI

In base alle argomentazioni sopra indicate la STAN e le liticonsorti giungono alla sola conclusione possibile, ovvero sia che per l'allestimento di un Parco eolico d'alta montagna, come si può dedurre facilmente dalla carta "Aree con velocità medie dei venti a 100 m dal suolo" (cfr pag 27 Rapporto di pianificazione) il Passo del san Gottardo non è di certo l'unica ubicazione idonea, ma probabilmente una delle più favorevoli per la sua comoda accessibilità.

Questo fatto, che si configura essenzialmente in un vantaggio economico, vien fatto prevalere su ogni altro valore presente, a scapito pertanto dei valori storico-culturali e anche paesaggistici del Passo del San Gottardo!

Per questi motivi la STAN, la sua associazione mantello nazionale Schweizer Heimatschutz e la Fondazione svizzera per la tutela dal paesaggio, richiamate la Convenzione europea del paesaggio, la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e la legge cantonale sullo sviluppo territoriale, chiedono piaccia giudicare: Il ricorso è accolto ed è negata la pubblica utilità della variante di PR di Airolo concernente il Parco eolico.

Con ossequio

Per la SOCIETÀ TICINESE PER L'ARTE E LA NATURA (STAN)

(a nome pure di Schweizer Heimatschutz e della Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio)

Arch. Antonio Pisoni, presidente


Paolo Camillo Minotti, segretario

⁴ Cfr. Rivista ticinese di diritto, pag 41



STAN

SOCIETÀ TICINESE PER L'ARTE E LA NATURA



ALLEGATO 1
Il Concetto di paesaggio secondo la variante di Piano regolatore



ALLEGATO 2
Il funzionamento della teoria della Gestalt



ALLEGATO 3
La percezione visiva del Parco eolico

Sezione Ticino di Heimatschutz

Via Borghese 42
Casella postale 1146
6601 Locarno
c.c.p. 69-862-3

telefono 091 751 16 25
telefax 091 751 68 79
segretariato@stan-ticino.ch
www.stan-ticino.ch